

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA SOMALIA

Anno I

Mogadiscio 17 agosto 1957

Suppl. N. 2 al N. 8

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO PER GLI AFFARI GENERALI  
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

**PREZZO:** So. 3 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo. 1 per la Somalia So. 75; Estero So. 100 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 1,50 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero A.A.G.G. - D'P. Servizi L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tasse Affari

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

##### LEGGI:

N. N.

##### DECRETI:

DECRETO LEGGE 16 agosto 1957, n. 7 rep.: *Istituzione della imposta erariale sul bestiame macellato.*

537

### PARTE SECONDA

#### DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

### PARTE TERZA

#### VARIE

N. N.



## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

GOVERNO DELLA SOMALIA.

DECRETO LEGGE 16 agosto 1957, n. 7 rep.

Istituzione dell'imposta erariale sul bestiame macellato.

#### L'AMMINISTRATORE

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla istituzione di una imposta sul bestiame macellato;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro per gli Affari Finanziari;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 8 dell'Ordinanza 5 gennaio 1956, n. 2;

#### DECRETA:

##### Art. 1.

E' istituita un'imposta erariale sul bestiame macellato. L'imposta colpisce i bovini, gli equini, i cammellidi, i suini, i caprini e gli ovini macellati per il consumo immediato o per qualsiasi altro utilizzo delle carni.

##### Art. 2.

La misura della imposta é stabilita per ogni capo di bestiame macellato in:

- So. 2,00 per i bovini ed equini;
- So. 5,00 per i cammellidi ed i suini;
- So. 0,50 per i caprini e gli ovini.

##### Art. 3.

L'imposta, nella misura di cui al precedente articolo 2 grava anche sul bestiame macellato per scopi industriali.

##### Art. 4.

Il pagamento della imposta deve essere effettuato all'atto della macellazione unitamente al diritto Municipale di Macellazione.

Sono tenuti solidamente al pagamento di essa sia i proprietari, che i detentori del bestiame macellato.

Art. 5.

Il Ministero per gli Affari Finanziari è autorizzato ad emanare norme per l'attuazione del presente Decreto Legge.

Art. 6.

Il presente Decreto Legge entrerà in vigore alla data del 1° settembre 1957 e sarà presentato all'Assemblea Legislativa per la conversione in Legge non oltre l'inizio della sessione dell'Assemblea Legislativa immediatamente successiva alla data della sua pubblicazione.

Mogadiscio, li 16 agosto 1957.

p. L'AMMINISTRATORE

**P. Franca**

ABDULLAHI ISSA MOHAMUD.

SALAD ABDI MOHAMUD.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 4 - foglio n. 92.*

*Mogadiscio, li 16 agosto 1957.*

*Il Magistrato ai Conti: SPADARO.*

---

## **PARTE SECONDA**

**DECRETI AMMINISTRATIVI**

N. N.

---

## **PARTE TERZA**

**V A R I E**

N. N.